

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2018

IL COMUNE DI PIANCASTAGNAIO informa che con determinazione n° 232 del 06/06/2018 è stato approvato il bando pubblico per l'assegnazione del Contributo Affitto 2018 e

RENDE NOTO

che a partire **dal 06 Giugno 2018 al 07 Luglio 2018**, pena l'esclusione, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere i contributi ad integrazione dei canoni di locazione, secondo quanto previsto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 1 - Requisiti per l'ammissione al bando

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, fatto salvo quanto previsto dalla Legge di Bilancio n. 205/2017 articolo 1 comma 1122 che ha prorogato il divieto di autocertificazione per i cittadini extracomunitari.

A PENA DI ESCLUSIONE, possono partecipare i soggetti che, alla data di pubblicazione del presente Bando sono in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere cittadino italiano;
- 2) essere cittadino di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- 3) essere cittadino di altro Stato non aderente all'Unione Europea a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità e del certificato storico di residenza da almeno dieci anni continuativi nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni continuativi nella medesima Regione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 comma 13 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge dall'art. 1, comma 1, Legge n. 133 del 6 agosto 2008. L'iscrizione nei registri anagrafici della popolazione residente deve essere continuativa al fine di maturare il requisito dei dieci anni nel territorio nazionale o dei cinque anni nella medesima regione e i cinque anni, continuativi, nella medesima regione devono essere riferiti alla Regione Toscana. Il certificato storico di residenza può essere sostituito, in sede di domanda, dalla dichiarazione sostitutiva della certificazione storica di residenza;
- 4) essere residente nel Comune di Piancastagnaio e nell'immobile oggetto del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo;
- 5) sussistenza delle condizioni individuate alla lettera d) della Tabella A) di cui alla Legge Regionale n. 41/2015 con la quale è stata sostituita la tabella A della Legge Regionale 20 dicembre 1996 n. 96:
 - assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano e all'estero, fatto salvo il caso di titolarità di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;
- 6) essere conduttore di un alloggio di proprietà privata (con esclusione degli alloggi di categorie catastali A/1, A/8 e A/9) o pubblica (con esclusione degli alloggi di E.R.P. disciplinati dalla L.R. n. 96/96 e successive modificazioni, e di quelli concessi in locazione dall'Amministrazione comunale di residenza con un canone calcolato ai sensi della L.R. n. 96/96 e successive modificazioni). Il contratto di locazione deve essere regolarmente registrato e in regola con le registrazioni annuali o deve contenere le indicazioni relative alla scelta del proprietario circa l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 23/2011, oppure il contratto, può avere natura transitoria, purché conforme con l'Accordo Territoriale vigente nei comuni della zona Amiata Val d'Orcia o, in mancanza di quest'ultimi, deve essere redatto nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 14 Luglio 2004 ed indicare chiaramente quelli che sono i motivi che ne determina la transitorietà.

Qualora il contratto non fosse pienamente rispondente ai requisiti di cui sopra, la domanda, fermo restando il possesso degli altri requisiti di cui al presente bando, sarà comunque accettata ma, in tal

caso, l'erogazione del contributo sarà vincolata alla regolarizzazione del contratto stesso che dovrà pervenire entro e non oltre il **31 dicembre 2018**.

Il canone di locazione di riferimento è quello corrisposto per l'anno 2018 e risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, oltre agli aggiornamenti e al netto degli oneri accessori;

7) essere in possesso di una attestazione ISE/ISEE in corso di validità alla data di scadenza del bando, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa e rilasciata dall'INPS o da un CAAF o da altro soggetto autorizzato. Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico;

8) avere un ISE (Indicatore della Situazione Economica) in corso di validità alla data di scadenza del bando, calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, non superiore a € 28.470,83;

9) presentare certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, ed incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE rientranti, alternativamente, nei valori di seguito indicati:

Fascia A

- Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2018 **pari a € 13.192,92;**
- Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.

Fascia B

- Valore ISE compreso tra l'importo **di € 13.192,93 e l'importo di € 28.470,83;**
- Incidenza del canone annuo al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 24%;
- Avere un valore ISEE **non superiore a € 16.500,00** (limite per l'accesso all'E.R.P. vigente alla data di pubblicazione del presente Bando – come da Legge regionale n. 96/96 come modificata dalla Legge regionale n. 41 del 31/3/2015);

10) non titolarità, da parte di nessuno dei componenti il nucleo familiare, di altri benefici pubblici da qualunque Ente ed in qualsiasi forma erogati a titolo di sostegno abitativo relativi allo stesso periodo temporale. La domanda potrà essere presentata da qualunque soggetto del nucleo familiare anche se non intestatario del contratto. L'intestatario del contratto dovrà però necessariamente far parte del nucleo familiare anagrafico del soggetto che presenta l'istanza. In caso di separazione in atto dei coniugi, la domanda potrà essere presentata dal coniuge residente nell'alloggio, anche se non titolare del contratto di affitto. In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari ed in caso di contratto cointestato, il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e permanere fino all'erogazione del contributo.

Art. 2 – Nucleo familiare di riferimento

Il nucleo familiare da prendere a riferimento è quello determinato in base all'art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 e relative disposizioni attuative, cioè quello composto o dal solo richiedente o dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di altro procedimento.

Art. 3 - Autocertificazione dei requisiti

Ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art.1 del presente bando e delle condizioni previste per l'attribuzione del punteggio di cui al successivo art. 6. In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso.

Art. 4 - ISE ZERO

Sono compresi nella fascia "ISE ZERO" i soggetti che presentano:

-un ISE pari a zero,

-un canone di locazione annuo, al netto degli oneri accessori, superiore all'importo derivante dalla somma dei redditi e del patrimonio mobiliare indicati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica. L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE ZERO" è possibile soltanto:

a) in presenza di espressa certificazione a firma del Responsabile del competente ufficio, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali erogati sotto forma di contributo economico;

b) oppure nel caso in cui il soggetto non sia in carico ai Servizi sociali, deve obbligatoriamente produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale si evinca la fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone di locazione, indicando con precisione i relativi dati anagrafici ed il grado di parentela (allegato E al modulo di domanda). Nel caso in cui il soggetto dichiara di ricevere sostegno economico da una persona fisica (figli, genitori, parenti, amici), oltre ad indicarne le generalità, dovrà allegare una dichiarazione (allegato F al modulo di domanda) nella quale la persona indicata attesti la veridicità del sostegno erogato documentabile con apposite ricevute (bonifici bancari, vaglia postali, ecc.). Tale dichiarazione dovrà contenere anche l'ammontare del reddito percepito dal dichiarante, che dovrà risultare congruo rispetto al sostegno prestato ed essere corredata dalla copia del documento di identità del dichiarante.

Art. 5 – Documentazione

I requisiti essenziali per la partecipazione al presente bando e le condizioni soggettive ed oggettive rilevanti ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000;

Nella domanda dovranno essere dichiarati i seguenti dati:

- codice fiscale del richiedente;
- cognome e nome del richiedente;
- nazionalità del richiedente;
- valore ISE e ISEE del nucleo familiare ai sensi del DPCM 159/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
- numero dei componenti il nucleo familiare e numero dei figli a carico del richiedente;
- canone annuo di locazione utilizzato per il calcolo della percentuale di incidenza dello stesso sull'ISE;
- periodo di validità del contratto di locazione espresso in mesi;
- importo mensile del canone di locazione, al netto degli oneri accessori;
- numero di soggetti disabili presenti nel nucleo;
- numero di soggetti minorenni presenti in nuclei familiari mono-reddituali;
- numero dei soggetti ultrasessantacinquenni presenti nel nucleo;
- situazione di morosità già presente all'atto della presentazione della domanda (SI/NO);
- procedura di sfratto avviata (SI/NO);
- tipologia del contratto registrato (per esempio 4+4, 3+2 o altre tipologie);
- numero di nuclei familiari che risiedono nell'alloggio.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- **l'attestazione ISE-ISEE** di cui all'art. 1) del presente bando. All'atto della presentazione della domanda il richiedente può dichiarare di avere presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presso i Centri di Assistenza Fiscale, che l'attestazione ISEE/ISE è in corso di rilascio, indicando sul modulo di domanda il numero di protocollo assegnato dall'INPS. A pena di esclusione, la D.S.U. (Dichiarazione Sostitutiva Unica) dovrà essere stata presentata entro il termine di scadenza del bando;
- Pena l'esclusione, **copia del contratto di locazione;**
- Pena l'esclusione, **copia del versamento dell'imposta di registro** relativa all'ultima annualità corrisposta, o della documentazione attestante la scelta del proprietario circa l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 23/2011;
- Pena l'esclusione, **copia di un documento di identità** del richiedente in corso di validità;

- **Copia della sentenza di sfratto esecutivo** per i nuclei familiari che dichiarano di avere in corso un procedimento esecutivo di sfratto, a condizione che lo stesso non sia stato intimato per morosità;
- Qualora nel nucleo familiare **siano presenti soggetti disabili ai sensi della Legge 104/92, o soggetti con invalidità** che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/3, deve essere allegata alla domanda il relativo **certificato rilasciato dalla competente A.S.L.**
- **Copia della sentenza di separazione omologata** per coloro che risultano ancora anagraficamente coniugati;
- Modello per **scelta del pagamento** dell'eventuale contributo (Allegato "B");
- Pena l'esclusione, **autorizzazione alla raccolta ed all'utilizzo dei dati personali** (D. Lgs. 196/2003) (Allegato "C");
- Pena l'esclusione, **dichiarazione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte** (Allegato "G");
- **I cittadini extracomunitari** devono allegare, pena l'esclusione, **Dichiarazione sostitutiva di certificazione storica di residenza** nella quale dichiarare di essere residenti da almeno dieci anni continuativi nel territorio nazionale o da almeno cinque anni continuativi nella Regione Toscana (Allegato "D");
- **In caso di ISE ZERO** oppure inferiore al canone annuo di locazione, deve essere allegata alla domanda, pena l'esclusione:
 - certificazione rilasciata dal Responsabile del competente ufficio, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza, erogata sotto forma di contributo economico, da parte dei Servizi Sociali;

oppure

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Allegato "E") e dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone di locazione, così come indicato all'art. 4) lettera b) del Bando (Allegato "F") **DA COMPILARE DA PARTE DELLA PERSONA FISICA CHE GARANTISCE IL SOSTEGNO ECONOMICO PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 A FAVORE DEL RICHIEDENTE IL CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DELLO STESSO CANONE.**

Non verranno accolte le domande prive della firma del richiedente.

Art. 6 - Articolazione delle graduatorie

I soggetti in possesso dei requisiti individuati dal presente bando sono collocati nella graduatoria del Comune di Piancastagnaio (distinte in fascia A) e in fascia B), in base alle diverse percentuali di incidenza canone/valore ISE e nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

- a) presenza nucleo familiare del richiedente di uno o più componenti ultrasessantacinquenni – Punti 1
- b) nucleo familiare monoreddito con uno o più figli minori a carico – Punti 1
- c) presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap (Legge 104/92) o soggetti con invalidità che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/3 – Punti 1
- d) nucleo familiare sottoposto a provvedimento esecutivo di sfratto, che non sia stato intimato per morosità – Punti 1

I punteggi sopra elencati possono essere cumulati. In ciascuna delle due fasce A) e B) i soggetti richiedenti sono ordinati in base all'ordine decrescente dei punteggi di priorità e della percentuale di incidenza canone/ISE e, solo nel caso di ulteriore parità, l'ordine verrà assegnato tramite sorteggio. In caso di ISE "ZERO" verrà considerato quale riferimento il canone di locazione risultante dal contratto e la domanda verrà collocata in graduatoria, partendo dal canone più alto in ordine decrescente.

Art. 7 - Formulazione e pubblicizzazione della graduatoria ed erogazione dei contributi.

Istruttoria delle domande

Il Comune di Piancastagnaio, mediante l'apposita Commissione comunale, procede all'istruttoria delle domande pervenute verificandone la completezza e la regolarità. Provvede, altresì, all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del presente bando.

Formazione della graduatoria

Il Comune di Piancastagnaio, successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle domande fissata dal bando, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda. La graduatoria provvisoria è pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Ente, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione. Avverso il procedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria, è possibile proporre ricorso alla commissione di cui sopra, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa sull'Albo pretorio on line. La Commissione decide sulle opposizioni, a seguito della valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni possedute alla data di scadenza per la presentazione della domanda ed espressamente dichiarate nella domanda. Successivamente, formula la graduatoria definitiva con le modalità di cui al presente bando. La graduatoria definitiva, pubblicata all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi, esplica la sua validità dal primo giorno della pubblicazione.

Art. 8 - Durata ed entità del contributo

Il contributo ha durata corrispondente alla vigenza del Decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, e successive modificazioni, attuativo dell'art. 11 della legge 431/98 ed è erogato nei limiti delle risorse disponibili. Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e successive modificazioni ed integrazioni:

- a) Fascia A: il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% del valore ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 3.100,00 annui;
- b) Fascia B: il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% del valore ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 2.325,00 annui;
- c) Per i nuclei familiari beneficiari dell'integrazione del canone da parte del Servizio Sociale o tramite l'Agenzia Casa, la somma attribuita ai sensi del presente bando non si aggiungerà a quanto già versato dall'Ente, ma andrà a scomputo di tale somma.

Il contributo è erogato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi. L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. È causa di decadenza dal diritto al contributo, dal momento della disponibilità dell'alloggio, l'eventuale assegnazione dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica. La data di disponibilità dell'alloggio (da cui decorre la decadenza) è la data in cui il soggetto può effettivamente entrare nell'alloggio. E' inoltre causa di decadenza dal diritto al contributo il rifiuto a prendere possesso di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica assegnato.

I contributi di cui al presente bando sono erogati nei limiti delle dotazioni annue assegnate dalla Regione Toscana, eventualmente integrate con risorse comunali, e dal momento in cui tali somme saranno divenute contabilmente disponibili. Qualora la dotazione erogata dalla Regione Toscana fosse inferiore a quella complessivamente richiesta dal Comune, l'Amministrazione si riserva la facoltà – all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione Toscana:

- di destinare ai soggetti collocati in graduatoria percentuali diverse dal 100% del contributo spettante;
- di non destinare una percentuale del fondo regionale e nazionale trasferito alla Fascia "B".

In caso di risorse finanziarie non sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno, l'Amministrazione si riserva, quindi, la possibilità di applicare riduzioni sulle quote teoriche spettanti e di effettuare la redistribuzione delle risorse sulla base della graduatoria definitiva approvata e fino alle risorse disponibili. Il Comune di Piancastagnaio dovrà comunque adempiere a quanto previsto dalla Regione Toscana con la delibera n. 6/3/2018 n. 228 che dispone che l'importo minimo erogabile al richiedente non può essere inferiore al 10% del canone annuo e in ogni caso non inferiore a € 200,00 del contributo teorico riconosciuto. **Pertanto la collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo teorico riconosciuto.**

Art. 9 - Casi particolari

In caso di decesso del richiedente utilmente collocato in graduatoria, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza dello stesso nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi purché gli stessi, entro 30 giorni dal decesso, ne facciano specifica richiesta presentando idonea certificazione (atto notorio) che attesti il loro stato giuridico di eredi, oltre alle ricevute fino alla data del decesso del richiedente. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte di questo Ente circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda. Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorrono dalla data di attribuzione della residenza anagrafica. Nel caso di mancata presentazione delle ricevute di pagamento del canone, dovuta a morosità, il contributo potrà essere erogato al locatore interessato a parziale o completa sanatoria della morosità medesima. L'erogazione potrà avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia, all'uopo indicata per iscritto dallo stesso locatore, che attesti, con dichiarazione sottoscritta dal locatore stesso, l'avvenuta sanatoria (comma 3° dell'art. 11 della Legge 431/1998 e successive modifiche o integrazioni - Possibilità di erogare il contributo al locatore in caso di morosità del conduttore).

Art. 10 - Modalità di erogazione del fondo

Il Comune di Piancastagnaio provvede all'erogazione del fondo – pena la decadenza del beneficio – dietro presentazione, entro un termine stabilito dallo stesso, di:

- copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione relativo all'anno 2018;
- copia dell'ultima ricevuta del versamento annuale della tassa di registrazione o dichiarazione di adesione del proprietario alla cosiddetta "Cedolare Secca".

Le ricevute dovranno contenere, in modo inequivocabile, i seguenti dati:

- Cognome, nome e codice fiscale del proprietario
- Cognome e nome di chi effettua il pagamento
- Importo del canone corrisposto
- Periodo di riferimento (mensilità)
- Firma leggibile di chi rilascia la ricevuta
- Marca da bollo

LE RICEVUTE INCOMPLETE (ASSENZA DI UNO O PIÙ ELEMENTI DI CUI AL PRESENTE COMMA) NON SARANNO ACCETTATE CON CONSEGUENTE DECURTAZIONE DEL CONTRIBUTO.

Saranno accettate anche le ricevute di pagamento rilasciate da istituti di credito e/o postali.

La mancata presentazione della documentazione di cui sopra costituisce automatica decadenza dal beneficio. Nel caso di mancata presentazione delle ricevute di pagamento del canone dovuto a morosità potrà essere applicato quanto previsto dal comma 3° dell'art. 11 della legge n. 431/1998 e successive modificazioni, erogando il contributo al locatore interessato a parziale o totale sanatoria della morosità stessa. Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda (da cui era derivata conseguentemente una posizione utile in graduatoria), si procede nel seguente modo:

- a) canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b) canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

Art. 11 - Termini di presentazione delle domande

Per la presentazione delle domande il termine è fissato, pena l'esclusione,

dal 06 Giugno 2018 al 07 Luglio 2018.

Art. 12 - Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti da questo Ente. Detti stampati verranno distribuiti presso l'ufficio protocollo del Comune di Piancastagnaio, oppure potranno essere scaricati dal sito internet istituzionale www.comune.piancastagnaio.siena.it oppure distribuiti nel dispenser verticale posto al piano terra del palazzo comunale, accanto all'ufficio Funzione Sociale. Le istanze, debitamente sottoscritte, devono essere corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione. Le domande possono essere trasmesse entro il termine perentorio di cui al precedente articolo 11:

- a mano presso l'ufficio protocollo;
- spedite tramite raccomandata postale A/R presso Comune di Piancastagnaio, Viale Gramsci A. 55/a 53025 Piancastagnaio (Si).
- tramite posta elettronica certificata (PEC) alla casella

comune.piancastagnaio@pec.consorzioterrecablate.it

Per le domande spedite a mezzo raccomandata non farà fede il timbro dell'ufficio postale.

L'invio delle istanze dovrà essere effettuato da una casella di posta elettronica certificata, dovrà esserci corrispondenza tra l'autore della domanda ed il soggetto identificato con le credenziali PEC, e la sottoscrizione dovrà essere apposta in formato elettronico (firma digitale).

Per la presentazione delle domande entro e non oltre la data del 07 Luglio 2018 farà fede il protocollo del Comune di Piancastagnaio, accettante la domanda

Il Comune di Piancastagnaio, declina ogni responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali nonché per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta o non chiara indicazione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte dei richiedenti il contributo, oppure da mancata, o tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda.

Informazioni potranno essere chieste all'ufficio Funzione Sociale telefonando al n. 0577/786024 o scrivendo a: mc.niccolini@comune.piancastagnaio.si.it.

Art. 13 - Controlli e sanzioni

Ai sensi del T. U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e del D.P.C.M. n. 221/1999 spetta a questo Ente effettuare idonei controlli circa l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati e del rispetto degli obblighi previsti nel bando. La collaborazione da parte della Guardia di Finanza, nell'ambito del Protocollo d'Intesa tra Regione Toscana e Anci Toscana, Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza e INPS Direzione Regionale Toscana, in merito alle prestazioni sociali agevolate è attivata sulla base di segnalazioni di nominativi da parte degli enti erogatori. Gli elenchi degli aventi diritto sono inviati agli Uffici territoriali della Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della domanda e degli atti prodotti, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e della falsità degli atti prodotti. Questo Ente agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

Si informa che il Decreto legislativo n. 196/2003 (T.U. sulla Privacy) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. I dati personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario Dott. P. Basta.

Il richiedente nella formulazione della propria domanda esprime il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili ai sensi dell'art. 6) comma 2) del D.Lgs. 109/98.

Art. 15 - Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla Legge n. 431/1998 così come modificata dal D.L. n. 240 del 13.09.2004 convertito in Legge, con modifiche, dalla Legge 12 novembre 2014 n. 269, al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, alla

L.R. n. 96/1996, al D.P.C.M. n. 159/2013 e successive modificazioni ed integrazioni nonché alle direttive regionali in materia.